

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1341

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZAPPULLA, CAUSI

Disposizioni in materia tributaria in favore delle popolazioni delle province di Catania, Ragusa e Siracusa colpite dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990

Presentata il 9 luglio 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con questo progetto di legge intendiamo porre fine a una vicenda annosa quanto paradossale in cui i contribuenti, specie quelli più diligenti e leali nel rapporto con il fisco, sono stati fortemente e ingiustamente penalizzati.

Il 13 e 16 dicembre 1990, le province siciliane di Catania, Ragusa e Siracusa furono colpite da un sisma che provocò numerosi e ingenti danni, specie al sistema produttivo. Per lenire le difficoltà che le popolazioni residenti in quei territori si sono trovate ad affrontare furono previste una serie di proroghe e di provvidenze, anche di natura fiscale, per i contribuenti ivi residenti od operanti, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Mi-

nistro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 24 dicembre 1990.

La regolamentazione delle situazioni giuridiche dei soggetti interessati ha poi trovato ulteriore previsione all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, «I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 (...) destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992 (...) versando, entro il 16 aprile 2003, l'intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti

già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10 per cento (...)».

Il testo di tale norma ha dato adito a differenti interpretazioni, ritenendo, in particolare, l'Agenzia delle entrate, che essa facesse esclusivo riferimento ai casi di mancato pagamento e non a quelli in cui il pagamento delle imposte fosse già stato interamente eseguito, non essendo previsto, a parere dell'Agenzia, alcun rimborso di quanto già pagato in precedenza.

Tale incertezza interpretativa ha provocato un notevole contenzioso in sede tributaria, con esiti prevalentemente favorevoli ai contribuenti che ritenevano di aver diritto al rimborso di quanto già pagato o che denunciavano di subire un trattamento dissimile rispetto a quello degli altri contribuenti.

Le controversie scaturivano dall'impugnazione dei dinieghi, espressi o taciti, sulle istanze presentate dai contribuenti per la parziale restituzione dei tributi già assolti per il triennio 1990-1992.

Con la sentenza n. 20641 del 1° ottobre 2007, la Corte di cassazione ha avallato l'interpretazione data alla norma da parte dei contribuenti, stabilendo che la riduzione al 10 per cento dei tributi dovesse essere riconosciuta sia a quanti non avessero già pagato, « sia in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90 per cento di quanto versato al medesimo titolo, ancorché risultato parzialmente non dovuto *ex post*, per effetto dell'intervento normativo, cui va riconosciuto il carattere di *ius superveniens* favorevole al contribuente, nel contesto di un indebito sorto *ex lege* ».

Nonostante tale sentenza, con la direttiva n. 123/2010 del 12 ottobre 2010, la Direzione centrale affari legali e contenzioso dell'Agenzia delle entrate impartiva agli uffici indicazioni per la prosecuzione dei giudizi, ritenendo che la citata sentenza del 2007 — rimasta fino ad allora isolata — non potesse costituire un consolidato indirizzo giurisprudenziale.

La Suprema Corte tornava nuovamente a intervenire in materia, confermando l'indirizzo sfavorevole all'amministrazione, con l'ordinanza n. 9577 del 12 giugno 2012, con la quale i giudici di legittimità,

richiamando precedenti pronunce — tra cui la citata sentenza n. 20641 del 2007, nonché le sentenze n. 11133 del 7 maggio 2010, n. 11247 del 10 maggio 2010, emesse in materia di contributi previdenziali — favorevoli al riconoscimento del diritto al rimborso, hanno dichiarato inammissibile, ai sensi dell'articolo 360-*bis* del codice di procedura civile il ricorso per cassazione proposto dall'Agenzia delle entrate, stante l'esistenza di un orientamento giurisprudenziale « consolidato ». In particolare veniva affermato il consolidato principio enunciato nella sentenza n. 20641 del 2007 ribadendo, in una fattispecie analoga (agevolazioni per i residenti in zone soggette all'alluvione del novembre 1994), che « la definizione può avvenire in due simmetriche possibilità: in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento solo del 10 per cento del dovuto (...); in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90 per cento di quanto versato al medesimo titolo ».

Alla luce di quanto esposto, a seguito di un atto ispettivo presentato alla Commissione finanze della Camera dei deputati il 26 luglio 2012, il rappresentante del Governo comunicava che « l'Agenzia delle entrate intendeva predisporre istruzioni agli uffici per l'abbandono delle relative controversie, con conseguente riconoscimento del diritto al rimborso, ai sensi dell'articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, delle imposte pagate in eccedenza per il triennio 1990-1992 ».

Nonostante sia trascorso un anno da tale autorevole pronunciamento del Governo, l'Agenzia delle entrate non pare abbia mutato il proprio orientamento sui contenziosi instaurati e parrebbe pronta a far scaturire un ulteriore e gravoso contenzioso in merito alla data entro cui i contribuenti avrebbero dovuto presentare istanza di rimborso.

Inoltre, l'Agenzia delle entrate sarebbe intenzionata a proseguire i contenziosi concernenti i dinieghi dei rimborsi e ad opporsi alla richiesta di dare esecuzione alle sentenze della Corte di cassazione favorevoli ai contribuenti esercenti attività d'impresa, consumando un'ulteriore di-

scriminazione proprio nei confronti dei soggetti maggiormente colpiti e danneggiati dall'evento calamitoso.

Per i contribuenti esercenti attività d'impresa, secondo la tesi dell'Agenzia delle entrate, si porrebbe la questione d'incompatibilità dell'aiuto di Stato con la disciplina europea sulla libera concorrenza.

La Commissione europea ha, infatti, comunicato, tramite la Rappresentanza permanente d'Italia, l'avvenuta registrazione degli aiuti connessi al terremoto 1990 quali « aiuti di Stato non notificati ».

Sulla vicenda sono intervenuti ulteriori pronunciamenti della Corte di cassazione,

da ultimo la sentenza n. 10241 del 2 maggio 2013. La mole di contenzioso parrebbe, quindi, essere destinata a crescere piuttosto che a diminuire. Appare pertanto opportuno intervenire per evitare ulteriori danni ai contribuenti e all'amministrazione, che è costretta a impegnare risorse ed energie per una vicenda che avrebbe potuto trovare una soluzione più logica, economica e celere.

Speriamo, pertanto, che con l'interpretazione estensiva e analogica che si intende introdurre dell'articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002 si possa porre finalmente la parola fine a questa annosa e paradossale vicenda.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I soggetti di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che presentano istanza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto al rimborso, ai sensi dell'articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, e successive modificazioni, delle imposte pagate in eccedenza per il triennio 1990-1992.

2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono definite le modalità per l'attuazione del comma 1.

